

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

2/2022

DIRETTORE RESPONSABILE Gian Luigi Gatta
VICE DIRETTORI Guglielmo Leo, Luca Luparia

ISSN 2704-8098

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Cerasa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri (coordinatore), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Alessandra Galluccio, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salvo le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2022, p. 5 ss.

DELL'IMPROCEDIBILITÀ TEMPORALE. PREGI E DIFETTI (*)

di Daniele Negri

SOMMARIO: 1. Una tutela radicale per la ragionevole durata del processo. – 2. La dubbia costituzionalità del meccanismo di proroga. – 3. Risvolti *in malam partem* e possibili rimedi. – 4. Il controverso rapporto tra improcedibilità e inammissibilità dell'impugnazione.

1. Una tutela radicale per la ragionevole durata del processo.

Pur difettoso in alcuni suoi capisaldi e segnato da palesi asincronie con il sistema, l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione non sembra meritare l'ostilità riservatagli dai primissimi interpreti. In linea generale la soluzione confluita nell'art. 344-*bis* c.p.p. va anzi approvata quale opportuno e robusto contrappeso alla scelta legislativa – essa sì, deprecabile – di fermare il corso della prescrizione penale una volta pronunciata la sentenza di primo grado¹. L'inedito caso di proscioglimento per improcedibilità, connesso al trascorrere del tempo, evita così che il destino ultimo dell'imputato resti sospeso *sine die*, alla mercé dei ritmi imprevedibili di definizione delle cause dipendenti – in larga misura – dal livello di efficienza organizzativa degli uffici giudiziari².

Non mancano, come vedremo, ragioni di critica al singolare dispositivo introdotto dalla legge n. 134 del 2021. Tra di esse, appare tuttavia poco convincente la stroncatura basata sull'asserito contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale. Desta scandalo – dalla visuale dei detrattori – che il processo si spenga, mentre il ciclo temporale produttivo di questo sacrificio non è del pari utile ad estinguere il reato in corso di accertamento³. L'ordinamento imporrebbe dunque l'esercizio dell'azione penale, da un lato, ammettendo dall'altro e in modo contraddittorio che la questione

(*) Il testo raccoglie le idee espresse dall'autore in tre occasioni di dibattito scientifico (Camera penale di Rimini, *La ragionevole durata del processo tra prescrizione sostanziale e processuale. Pregi e limiti della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia*, Rimini, 12 novembre 2021; Sapienza Università di Roma, *Il modello di riforma "Cartabia": etica, estetica, oblio*, Roma, 18 novembre 2021; Centro studi giuridici e sociali "Aldo Marongiu", *L'improcedibilità inammissibile? Prime riflessioni per una nomofilachia condivisa*, web, 11 gennaio 2022).

¹ Si allude, ovviamente, alla soluzione introdotta dapprima con legge 9 gennaio 2019, n. 3, come ipotesi di «sospensione» senza tempo, e poi ribadita dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, nella forma della «cessazione» del corso della prescrizione penale.

² Per una visione meno preoccupata del problema degli imputati "eterni giudicabili", considerando piuttosto un'«anomalia» italiana il decorso della prescrizione penale «nonostante» il processo in atto, v. G.L. GATTA – G. GIOSTRA, [Sul dibattito in tema di prescrizione del reato e sul vero problema della giustizia penale: la lentezza del processo](#), in questa *Rivista*, 11 febbraio 2020, p. 4 e 8.

³ È la critica principale rivolta all'istituto nel *Documento* sottoscritto dai professori M. Daniele, P. Ferrua, R. Orlandi, A. Scalfati, G. Spangher, 27 luglio 2021, in *Penale. Diritto e Procedura*.

sostanziale aperta dall'accusa rimanga priva di risposta, se il processo soltanto si attarda⁴. Un'anomalia intollerabile – si sostiene – alla luce della preterita pretesa contenuta nell'art. 112 Cost.

Per un verso, si potrebbe obiettare che l'azione penale non è direttamente implicata nel fenomeno giuridico al nostro vaglio. Torneremo presto sul punto, ma conviene subito segnalare la dubbia correttezza del riferimento testuale all'«azione penale» come predicato della «improcedibilità», nella specifica forma disciplinata dall'art. 344-*bis* c.p.p. Quest'ultima non impedisce alcuna iniziativa penale del pubblico ministero, bensì preclude al giudice di procedere oltre nello stadio dell'impugnazione quando sia stato raggiunto il limite cronologico fissato dalla legge. Si tratta di prediligere la tesi, più adatta alla fisionomia e all'ambito operativo dell'istituto, secondo cui, una volta esercitata l'azione, la sequenza di atti verso l'epilogo non resta governata da quella, alla stregua d'una sua prosecuzione; trova invece impulso nell'alternarsi dei comportamenti tenuti dalle parti, riflesso delle rispettive situazioni giuridiche, e dei poteri-doveri del giudice⁵.

Così, reciprocamente, la sospensione o interruzione della serie si configura come arresto della progressione del processo in quanto tale, anziché della dinamica dell'azione. Vero è che il codice di rito tuttora indulge, talvolta, a classificare i casi di stallo processuale tra le ricadute negative sull'azione penale, in omaggio al principio di irretrattabilità della medesima (art. 50 comma 3 c.p.p.). Qualche traccia sopravvive del vecchio strabismo dogmatico di matrice autoritaria, che identificava lo svolgimento del processo con l'incedere della pretesa punitiva statale, tributandole valore assorbente⁶. L'importante è non far dipendere l'inquadramento del nuovo istituto giuridico dalla parziale improprietà terminologica del testo normativo.

La situazione di improcedibilità prevista dall'art. 344-*bis* c.p.p., del resto, non sottintende alcuna fattispecie condizionale, alla quale resti subordinato l'esercizio o il proseguimento dell'azione. Più semplicemente, essa sancisce la necessità per il giudice di disporre l'immediata chiusura del processo, sin lì svoltosi in piena regolarità, non appena sia decorso il termine massimo relativo alla durata della fase d'impugnazione. Fattore causale, il tempo, da cui deriva il divieto di esperire ulteriori attività processuali: è il processo – si ribadisce, non tanto l'azione – che non deve essere proseguito, ripiegando sul proscioglimento in rito. La conclusione trova indiretta conferma nel settimo comma dello stesso art. 344-*bis* c.p.p., che abilita l'imputato a inibire la declaratoria di improcedibilità con la contraria richiesta di «prosecuzione» – per l'appunto – «del processo». L'abbandono della visuale centrata sull'azione penale, tra l'altro, è coerente con la sorte riservata dalla legge n. 134 del 2021 (art. 2, lett. b)

⁴ Così, P. FERRUA, *La singolare vicenda della "improcedibilità"*, in *il Penalista*, 27 agosto 2021, p. 6.

⁵ In tal senso, O. DOMINIONI, *Improcedibilità e proscioglimento nel sistema processuale penale*, Milano, 1974, p. 176.

⁶ Ritene che il fenomeno della prescrizione possa riferirsi sia al promovimento che al proseguimento dell'azione penale, G. UBERTIS, *Prescrizione del reato e prescrizione dell'azione penale*, in *Tempi irragionevoli della giustizia penale. Alla ricerca di una effettiva speditezza processuale*, Milano, 2013, p. 43, per il quale, nella seconda eventualità, si impedisce al pubblico ministero «di continuare l'attività volta ad incidere sulla decisione concernente la fondatezza dell'imputazione e si impedisce al giudice di esprimersi in proposito, dovendosi emettere una sentenza di non doversi procedere».

all'impugnazione proposta per i soli interessi civili, da traslare nella sua sede naturale proprio perché l'improcedibilità colpisce ogni *res iudicanda* oggetto del processo d'origine, non unicamente quella principale connessa alla pretesa punitiva.

Dal lato costituzionale, infine, la tesi che ravvisa un conflitto tra la improcedibilità temporale e il principio di obbligatorietà dell'azione penale trascura l'attuale orientamento del giudice delle leggi, incline a negare rilevanza al canone in questione «oltre il momento iniziale dell'impulso dato dal pubblico ministero», argomentandone l'inidoneità ad assicurare l'«efficienza del processo» negli stadi susseguenti⁷. Con riguardo specifico ai giudizi d'appello e di cassazione, settori processuali di rilevanza applicativa dell'art. 344-*bis* c.p.p., la Corte costituzionale ha inoltre chiarito che il potere di impugnazione della parte pubblica non si configura come proiezione necessaria del principio sancito dall'art. 112 Cost.⁸.

Su queste premesse, sarebbe stato tecnicamente preferibile, da parte del legislatore, non impegnarsi nei dettagli della «causa di improcedibilità» e limitarsi a prescrivere la pronuncia, durante i giudizi di impugnazione, di una sentenza di «non doversi procedere» per consumazione del periodo di tempo concesso, analogamente a quanto il codice stabilisce – ad esempio – riguardo alle ipotesi del segreto di Stato (art. 202 comma 3 c.p.p.) o della incapacità irreversibile dell'imputato (art. 72-*bis* c.p.p.).

Per altro verso, la compatibilità costituzionale dell'istituto processuale appena codificato persiste anche se rimaniamo ancorati alla prospettiva dell'azione penale. Ritenere – con la migliore dottrina – che il vincolo dell'obbligatorietà implichi la titolarità, in capo al pubblico ministero, del diritto al conseguimento di una decisione sul tema dell'accusa non equivale a considerare illegittimo qualsiasi limite normativo dovesse frapporsi a quel traguardo: sarebbero tali soltanto gli ostacoli «ingiustificati»⁹. In altri termini, le censure levate all'indirizzo della causa di improcedibilità temporale rinnovano la controversia – a lungo sopita – tra i fautori del carattere rigido, inflessibile dell'obbligatorietà proclamata nell'art. 112 Cost. e la concezione orientata ad ammetterne il temperamento a tutela di valori antagonisti rispetto alla necessità di repressione dei reati. Ponderazioni del genere, improntate ad esigenze politiche, sono tipicamente alla base – come sappiamo – delle molteplici figure legali coincidenti o apparentate con le condizioni di procedibilità¹⁰.

Nel nostro caso il contrappeso è rappresentato dall'obiettivo della ragionevole durata del processo, alla cui realizzazione mira l'impedimento a proseguire i giudizi di grado successivo al primo, al rintocco del relativo termine massimo di pendenza¹¹. Sembra dunque difficile disconoscere ad un bene di sicuro e primario rango costituzionale l'attitudine al bilanciamento con le istanze sottese all'obbligatorietà

⁷ Corte cost., sent. 26 ottobre 1995, n. 460.

⁸ Corte cost., sent. 6 febbraio 2007, n. 26.

⁹ E. MARZADURI, voce *Azione – dir. proc. pen.*, in *Enc. giur.*, IV, Roma, agg. 1996, p. 18.

¹⁰ A. GAITO, voce *Procedibilità (condizioni di) – dir. proc. pen.*, in *Enc. dir.*, agg. II, Milano, 1998, p. 736; R. Orlandi, voce *Procedibilità (condizioni di)*, in *Dig. disc. pen.*, X, Torino, 1995, p. 49-50.

¹¹ Concorde, anche M. DONINI, *Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità*, in *Pol. dir.*, 2021, p. 599 ss.

dell'azione penale, se soltanto si rammenta come i giudici di palazzo della Consulta abbiano promosso nel corso del tempo – sia pure in ipotesi particolari – condizioni di procedibilità previste dall'ordinamento a salvaguardia di interessi della pubblica amministrazione dotati di assai minore rilevanza¹². Resta da verificare se il risultato di tale contemperamento rispetti i criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Innanzitutto, non vediamo ostacoli a che sia direttamente la legge a fissare – perciò in astratto – la durata massima dei giudizi di impugnazione, a pena di improseguibilità. Notevoli inconvenienti sorgono piuttosto – come diremo a proposito del meccanismo di proroga contemplato dal quarto comma dell'art. 344-*bis* c.p.p. – qualora si affidi al giudice la modulazione dei termini processuali invalicabili. La misura del tempo necessario alla definizione delle cause dipende senza dubbio dalle peculiarità del caso concreto¹³, ma al legislatore è consentito individuare parametri generali, purché fondati su basi empiriche, i quali tengano conto in modo adeguato dei fattori di complessità suscettibili di protrarre la celebrazione dei singoli processi al di là dei valori medi di durata. Si allude ad una stima prudenziale, attestata su limiti cronologici tali da racchiudere la variegata esperienza degli uffici giudiziari nella trattazione dei procedimenti pervenuti ai gradi d'impugnazione, prescindendo tuttavia – dato essenziale – da quei rallentamenti che vanno considerati indebiti e comprimibili dal sistema anche grazie alla leva acceleratoria derivante dalla minacciata “sanzione” della improcedibilità.

Entro i margini testé accennati la discrezionalità legislativa, nel ventaglio delle opzioni disponibili, può giungere sino alla scelta affatto radicale di garantire la ragionevole durata mediante l'estinzione del processo, allorché il suo svolgimento abbia gravato oltre quanto sia equo sul periodo di vita della persona accusata. Non è detto che l'impegno dell'ordinamento debba restringersi alle sole misure positive, atte a facilitare una più celere risposta alla domanda di giustizia con la destinazione di congrue risorse ed energie organizzative¹⁴: la ragionevole durata del processo non è semplicemente un fine al quale tendere. Tantomeno basterebbe la previsione di mezzi riparatori operanti a posteriori, a favore di chi abbia subito la violazione del diritto ad un giudizio in tempi sufficientemente rapidi. Il dettato costituzionale autorizza soluzioni drastiche, le quali, se occorre, diano al principio tutela in negativo. L'improcedibilità dovuta all'eccessivo protrarsi dell'accertamento penale mette in piena luce la portata del precetto contenuto nell'art. 111 comma 2 Cost., espresso con tono imperativo, categorico, privo di sfumature programmatiche: la legge «ne assicura» – del giusto processo – la ragionevole durata; deve, cioè, conseguire il risultato. Per ottenere lo scopo le è consentito, allora, erigere la barriera estrema del divieto di prosecuzione della regudicanda quando gli altri strumenti utili alla speditezza processuale non siano stati efficaci¹⁵.

¹² Corte cost., sent. 18 giugno 1982, n. 114; Corte cost., sent. 5 maggio 1959, n. 22.

¹³ Nel senso che i tempi necessari a definire un processo siano definibili «solo in concreto», v. P. FERRUA, *La singolare vicenda*, cit., p. 8.

¹⁴ Propende per questa tesi, invece, P. FERRUA, *La singolare vicenda*, cit., p. 8.

¹⁵ Sulla soluzione di fermare definitivamente il processo attraverso il c.d. *stay of the proceeding*, tipico del sistema penale inglese, cfr. S. SILVANI, *Il giudizio del tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato*, Bologna, 2009,

La tesi contraria postula che il compasso temporale riguardante la celebrazione del processo, pur da mantenersi circoscritto, sia comunque funzionale alla decisione di merito; l'approdo alla sentenza sul tema della responsabilità penale non potrebbe così fallire, malgrado il ritardo, cedendo il passo ad un proscioglimento in rito che lascia irrisolta la questione capitale relativa al dovere di punire¹⁶. È un modo d'intendere il principio della ragionevole durata distante dalla natura – etica e politica – delle garanzie pertinenti al «giusto processo», le quali prescindono dal risultato sostanziale ottenuto al termine dell'itinerario giudiziale e si incaricano di rendere accettabili al massimo grado, anzitutto, le forme legali – mezzi e cadenze – attraverso cui si perviene alla decisione¹⁷. Quantunque al fondo giusta – ma resterebbe da discutere in base a quali parametri – essa può arrivare all'esito di un percorso scorretto; benché verta sul merito, sarebbe tardiva la pronuncia emessa oltre il limite di durata ragionevole del processo.

Quest'ultima rappresenta difatti un fine in sé, nel senso che non è condizionata dal tipo e dal contenuto del provvedimento conclusivo della vicenda giudiziaria, in quanto protegge valori autonomi d'alta levatura, meritevoli di presidi sanzionatori altrettanto forti. Precisamente, si tratta di salvaguardare l'individuo presunto innocente dalla menomazione alla propria sfera esistenziale (rapporti sociali, attività lavorativa, relazioni affettive) causata dalla soggezione al processo penale, con la carica afflittiva insita nel suo svolgimento, di crescente intensità man mano che si protrae l'attesa della sentenza finale e ne escono alterati i progetti futuri del singolo¹⁸. Solo ignorando tale risvolto sostanziale della pendenza giudiziaria – l'attitudine, cioè, ad incidere sul libero corso della vita, anche quando l'iniziativa penale non comporta l'esercizio di poteri coercitivi – si può contestare la necessità di mettere termine, qualunque sia lo stadio di maturazione raggiunto dal processo, al vincolo di sopportazione imposto alla persona accusata¹⁹.

In ciò risiede il nucleo comune al fondamento costituzionale tanto della ragionevole durata del processo, quanto della prescrizione del reato, la quale, secondo

p. 327 ss.

¹⁶ Così, ancora, P. FERRUA, *La singolare vicenda*, cit., p. 7.

¹⁷ Cfr. E. AMODIO, *Giusto processo, procès équitable e fair trial: la riscoperta del giusnaturalismo processuale in Europa*, in ID., *Processo penale, diritto europeo e common law. Dal rito inquisitorio al giusto processo*, Milano, 2003, p. 131-136; L.P. COMOGLIO, *Le garanzie fondamentali del "giusto processo"*, in ID., *Etica e tecnica del "giusto processo"*, Torino, 2004, p. 51.

¹⁸ Fondamentali al riguardo le pagine di F. GIUNTA – D. MICHELETTI, *Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, Torino, 2003, p. 44 ss. Il tema è adeguatamente ripreso e sviluppato nell'ottica processuale, alla luce delle recenti riforme e muovendo dal principio della presunzione di innocenza, in F. MORELLI, *La prescrizione del reato, i tempi del processo, l'autorità senza tempo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 1600 ss. Cfr. altresì R. BARTOLI, [Prescrizione: soltanto un equilibrio ci può salvare](#), in questa *Rivista*, 9 dicembre 2019, p. 9, per il quale «dissolvere il limite della pretesa punitiva per la presenza di una sentenza significa stare completamente dalla parte dello Stato, dalla parte dell'autorità mettendo il soggetto interamente nelle sue mani».

¹⁹ Sui limiti ai doveri di sopportazione dell'imputato, causa l'attività di accertamento dei reati, (*Duldungspflichten*, nell'accezione tedesca), ci si è soffermati in D. NEGRI, *Il processo penale come scriminante, in Il penale nella società dei diritti*, a cura di M. Donini e R. Orlandi, Bologna, 2010, p. 191 ss.

la prospettiva personalistica del diritto all'oblio²⁰, misura la distanza temporale dal fatto criminoso per affrancare il reo dalla minaccia di essere sottoposto alla pena in ogni momento della propria vita, così da restare in una perenne condizione di minorità. Ma il diverso referente – il fatto, nell'un caso; il processo, nell'altro – depone per la reciproca autonomia e il concorso necessario, lungo tutto l'arco della vicenda giudiziaria, tra i due istituti della prescrizione del reato e della improcedibilità temporale²¹: malgrado l'operatività di quest'ultimo congegno, i giudizi di impugnazione sono suscettibili di occupare un tratto dell'umana esistenza non marginale, durante il quale, specie se la sentenza di primo grado giunge in prossimità della scadenza dei termini prescrizionali, l'individuo deve poter confidare nell'attesa estinzione del reato e nel conseguente esonero da una pena che altrimenti andrebbe scontata in epoca ormai lontana dal fatto.

D'altra parte, una volta introdotti sbarramenti temporali all'iter di impugnazione, risulta irragionevole la mancanza di un limite proporzionale di durata riguardante le fasi iniziali del procedimento, limite assistito anch'esso da analogo divieto di prosecuzione. Non si vede perché, alla luce del principio stabilito dall'art. 111 comma 2 Cost., lo svolgimento delle indagini preliminari e la celebrazione del giudizio di prime cure siano titolati ad impegnare, potenzialmente, l'intero decorso – non di rado assai lungo – dei termini di prescrizione penale²². Il sistema a due campate, concepito dalla legge n. 134 del 2021, è vistosamente sbilanciato²³.

2. La dubbia costituzionalità del meccanismo di proroga.

Poche osservazioni basteranno a mettere in luce le anomalie, affatto censurabili, della contorta disciplina concernente la proroga dei termini massimi – per dir così – di base, fissati dalla legge per la durata del processo. Evidente l'irragionevolezza del criterio della gravità astratta del reato, servito a selezionare – secondo la consueta, biasimevole tecnica dei multipli "binari" processuali – le fattispecie criminosi i cui giudizi di impugnazione possono essere procrastinati indefinitamente in virtù di proroghe seriali (art. 344-bis comma 4 c.p.p.). Il disvalore dell'illecito penale e l'allarme sociale suscitato sono indici privi di rapporto con la difficoltà di progressione nell'accertamento della responsabilità penale, unico fattore, questo, idoneo a giustificare

²⁰ Vi accenna, tra le altre, anche la recente Corte cost., sent. 18 novembre 2020, n. 278.

²¹ Approfondisce questi aspetti, O. MAZZA, [La riforma dei due orologi: la prescrizione fra miti populisti e realtà costituzionale](#), in questa *Rivista*, 21 gennaio 2020, p. 12.

²² Condivisibili i rilievi al riguardo di V. MANES, *Sulla riforma della prescrizione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 569; D. PULITANÒ, *Riforma della prescrizione. Giochi linguistici e sostanza normativa*, in questa *Rivista*, 19 luglio 2021, p. 6-7. Propende per la necessità di anticipare alla fase delle indagini preliminari la "sanzione" dell'improcedibilità dovuta ad eccessiva durata, L. TAVASSI, *Tempo dell'azione e tempo del processo. Una proposta per garantire la ragionevole durata delle indagini preliminari*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 1266 ss.

²³ Parla di «evidente conflitto logico tra il regime del primo grado e i successivi», M. DONINI, *Efficienza e principi della legge Cartabia*, cit., p. 597. Critico, sulla scelta di fissare in corrispondenza della sentenza di primo grado lo spartiacque tra prescrizione sostanziale e improcedibilità, R. BARTOLI, *Verso la riforma Cartabia: senza rivoluzioni, con qualche compromesso, ma con visione e respiro*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p.1170.

la maggiore durata del processo²⁴: esso andrebbe ricavato da un'attenta disamina dell'esperienza concreta, anziché codificato tramite il richiamo a gruppi di norme incriminatrici. Il difetto è accentuato – ulteriore costante del nostro sistema – dall'assimilazione nell'elenco di ipotesi delittuose tra loro eterogenee e dall'esclusione d'altre figure di illecito invece paragonabili quanto a misura edittale della pena. Del tutto arbitrario nella sua sorprendente casualità, infine, appare il regime singolare riservato ai delitti aggravati dal metodo mafioso, i soli a godere di un tetto massimo alla durata dei periodi di proroga successivi al primo, nel panorama di tipologie criminose sottratte, per disfavore legislativo, alla regola generale.

È questa stessa previsione comune, d'altronde, a meritare il più fermo dissenso. Si è inteso per l'appunto ovviare, mediante il meccanismo della proroga, alla rigida predeterminazione legale dei tempi necessari a concludere i giudizi d'impugnazione, nel timore della loro insufficienza rispetto ai casi concreti. Sennonché, l'art. 344-bis comma 4 c.p.p. stabilisce presupposti così labili da lasciare al giudice margini di discrezionalità applicativa sconfinanti nell'arbitrio. Tale, il requisito della particolare complessità della vicenda giudiziaria, sebbene qualificata attraverso una lista di indicatori riferiti alla dimensione strutturale del singolo processo e alla natura della materia che ne costituisce l'oggetto. Rilevano in via alternativa sia il «numero delle parti o delle imputazioni», sia il grado di difficoltà presentato dalle «questioni di fatto o di diritto da trattare». Come si vede, l'interprete dispone di parametri indeterminati, non essendo afferrabile la soglia oltre la quale il cumulo di posizioni soggettive e la concentrazione oggettiva di regiudicande comportano un rallentamento significativo; tantomeno può dirsi univoco – anzi, finisce addirittura col chiamare in causa la preparazione professionale dei magistrati giudicanti – lo scrutinio circa il tasso di impegno richiesto per addivenire alla decisione sui temi di merito o dirimere i nodi giuridici controversi del processo in corso.

Per verità, formule non meno vaghe compaiono nel codice allorquando si tratta di concedere periodi di tempo supplementari all'autorità giudiziaria, che si trovi alle prese con problemi di puntualità nell'adempimento dei propri compiti (emblematici gli artt. 407 comma 2, lett. *b*, e 544 comma 3 c.p.p.). Questa volta però la posta in gioco è della massima importanza. Ne va – nientemeno – del destino ultimo dell'imputato, sospeso tra esito liberatorio e rischio di pena. Carenze di precisione nelle norme sul rito si pongono in attrito col principio di legalità processuale, poiché favoriscono gli abusi di potere a scapito dell'accusato²⁵. Ma lambiscono anche il principio di legalità sostanziale se dall'applicazione o meno della disposizione processuale dipende – è il caso dell'art. 344-bis comma 4 c.p.p. – l'alternativa cruciale tra il proscioglimento immediato e la

²⁴ In tal senso, v. già P. FERRUA, *La singolare vicenda*, cit., p. 8. La conclusione vale *a fortiori* rispetto alla scelta legislativa di lasciare senza alcun limite di durata i giudizi di impugnazione riguardanti delitti puniti con l'ergastolo (art. 344-bis comma 9 c.p.p.).

²⁵ Così, Corte e.d.u., sent. 22 giugno 2000, Coëme c. Belgio, § 102. Una disamina del principio in questione e dei suoi corollari si trova in D. NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale*, in *Legge e potere nel processo penale. Pensando a Massimo Nobile*, Milano, 2017, p. 43 ss.

prosecuzione del giudizio, suscettibile di portare alla condanna dell'imputato²⁶. Il criterio ermeneutico che orienta la scelta, gravida di ricadute sanzionatorie, è infatti imprevedibile.

Non può sfuggire che l'accesso alla proroga, là dove il termine di durata processuale sia in procinto di spirare, mantiene in vita la prospettiva della punibilità del reato, al contrario preclusa dalla declaratoria di improcedibilità. Il giudice si trova dunque davanti al bivio, ed è facile immaginarlo incline – profittando dei vasti spazi operativi lasciati dalla fattispecie di proroga – a ritenere integrata la condizione in grado di aprirgli la strada verso l'epilogo punitivo, anziché propenso a tollerare che un'*absolutio ab instantia* vanifichi il lavoro svolto sin lì. Specie quando lo stadio avanzato di maturazione dell'accertamento o, comunque, dell'attività di trattazione della causa gli consenta, allo scadere del termine, il pronostico sull'esito naturale del giudizio di impugnazione; a voler tacere di manovre del giudice ispirate da pura volontà persecutoria. Nell'ipotesi limite della consumazione del tempo disponibile un attimo prima della sentenza finale, la soluzione condannatoria sarebbe poi senz'altro attuale, alla portata dell'organo decidente.

Qui sta il punto essenziale. I presupposti normativi della proroga tendono a conciliare gli interessi antitetici della ragionevole durata processuale, da un lato, e del perseguimento dei reati, dall'altro. Quei requisiti non possono essere talmente sfumati da demandare in pratica al giudice la scelta di quale delle due esigenze far prevalere, poiché costui diventerebbe di fatto arbitro della punibilità in concreto. L'indeterminatezza della legge processuale, insomma, sacrifica l'imparzialità a favore di scelte di politica criminale gestite caso per caso dal giudice, lasciato libero di evitare – qui e ora – il proscioglimento dell'imputato coltivando l'opposta strategia di realizzazione del dovere di punire. Siamo di fronte, in altre parole, ad un potere discrezionale altamente strumentalizzabile in vista di uno scopo. Se la proroga non è ricollegabile a situazioni ben tipizzate, affidando all'applicatore compiti meramente ricognitivi della fattispecie, meglio allora abbandonare del tutto il vizioso istituto, così com'è regolato in palese conflitto con gli attributi costituzionali della giurisdizione.

3. Risvolti in *malam partem* e possibili rimedi.

Tra gli scenari inediti aperti dall'inserimento nel sistema dell'improcedibilità temporale, due vanno affrontati con più urgenza per il loro potenziale dirompente.

Il primo – stringendo all'essenziale – riguarda il caso della sentenza di assoluzione impugnata – poniamo – dal pubblico ministero, iniziativa cui consegna

²⁶ Evidenzia come la garanzia del principio di legalità sostanziale «nel suo complesso» sia tale da «coprire anche le implicazioni sostanziali delle norme processuali», Corte cost., sent. n. 278 del 2020. Ritiene che una causa di improcedibilità da cui dipende la punibilità in concreto debba essere «tassativamente predeterminata nel suo esatto perimetro applicativo, senza lasciare al giudice il potere discrezionale di proroga», O. MAZZA, *A Midsummer Night's Dream: la riforma Cartabia del processo penale (o della sola prescrizione?)*, in *Arch. pen. web*, 2021, n. 2, p. 5.

l'inutile decorso del termine massimo di durata del giudizio di grado ulteriore. L'imputato si ritroverebbe a quel punto destinatario della meno vantaggiosa pronuncia di improcedibilità, tra l'altro priva, stante la natura di proscioglimento in rito, della efficacia extrapenale vincolante riservata al giudicato sul merito dagli artt. 652 ss. c.p.p. L'interessato potrebbe certo chiedere la prosecuzione del processo (art. 344-*bis* comma 7 c.p.p.), ma non sembra affatto equo che l'apparato giudiziario, responsabile di consistenti ritardi nella trattazione della causa, metta il singolo nella posizione disagiata di accettare la decisione peggiorativa, in quanto almeno liberatoria, oppure di attendere a tempo indefinito e con intuibili rischi la conferma della precedente assoluzione. Questo, in virtù della semplice impugnativa della parte pubblica, magari sorretta da doglianze del tutto pretestuose, che venendo ad allearsi con l'inesorabile trascorrere del tempo riuscirebbe a ridimensionare la sconfitta patita dalla pretesa punitiva.

Soluzione all'altezza del problema sarebbe stata l'espressa previsione di mantenere ferma, in situazioni del genere, la sentenza originaria. Nell'inerzia del legislatore, si fa dunque acuta l'esigenza che l'istituto della improcedibilità temporale, ispirato da un chiaro *favor* per l'imputato, non si converta in una trappola a danno del medesimo. Tale consapevolezza deve fungere da criterio orientativo dell'interprete, alla ricerca di rimedi soddisfacenti. L'istinto guida, per assonanza, verso la regola stabilita dal capoverso dell'art. 129 c.p.p., che lascia spazio al proscioglimento nel merito malgrado la presenza di una causa estintiva del reato. Del resto, la legge n. 134 del 2021 ha riorganizzato la relazione della giustizia penale con il tempo in modo che la cessazione del processo subentri alla prescrizione sostanziale, una volta emessa la sentenza di primo grado. Manca tuttavia l'equivalente esplicito per la nuova ipotesi di improcedibilità, ma ciò non significa che analoghe conclusioni non siano ricavabili altrimenti dal dato normativo.

Si tratta innanzitutto di superare l'obiezione di fondo, sulla via di una migliore comprensione del fenomeno giuridico al nostro studio, rappresentata dall'assioma secondo cui l'effetto tipico e immancabile di ogni figura di improcedibilità – compresa, pertanto, quella prevista dall'art. 344-*bis* c.p.p. – consiste nel precludere l'accertamento del fatto e, con ciò, di proibire al giudice la statuizione sul merito. Di conseguenza, la formula deputata a sancire l'improcedibilità occuperebbe una posizione di assoluta priorità logico-giuridica rispetto alle altre del catalogo, tanto da rendere inconcepibile il rovesciamento dell'ordine gerarchico che mirasse al primato delle pronunce di assoluzione²⁷. Bisogna ammettere, in proposito, che la peculiarità dell'istituto introdotto dalla recente riforma avrebbe meritato l'escogitazione d'una formula di proscioglimento *sui generis*, collocata in un corretto rapporto con gli enunciati assolutori così da evitare incongruenze sistematiche di tale portata.

Ciò nonostante, vi sono buone ragioni per attribuire alla singolare fattispecie in parola caratteristiche e ripercussioni sull'accertamento di merito diverse da quelle

²⁷ P. FERRUA, *La singolare vicenda*, cit., p. 8. Concorde, E.N. LA ROCCA, [Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021](#), in *Arch. pen. web*, 2021, n. 3, p. 47, che dubita altresì della legittimità della clausola in base alla quale l'imputato ha il potere di determinare la prosecuzione del processo.

generalmente ascrivibili al difetto di condizioni di procedibilità. Siamo venuti anticipando come il passaggio del tempo, quale «causa di improcedibilità», inibisca – a guardar meglio – la prosecuzione dell’attività giurisdizionale senza che il processo svoltosi fino allora, e adesso in predicato di chiudersi, fosse nato né mai divenuto imperfetto. L’evento cronologico decreta che la procedura ha esaurito il suo corso, è giunta ad uno stadio insuperabile, ma non inficia in alcun modo la validità della sequenza pregressa. Sarebbe dunque petizione di principio l’associare al ritardo nella definizione della causa la limitazione del potere del giudice alla stretta verifica di esistenza di un ostacolo all’ulteriore cammino processuale, sottraendogli la decisione sul merito se dovessero nel contempo sussistere i presupposti: gli atti esperiti in funzione del giudizio di primo grado e quelli eventualmente compiuti in seguito all’impugnazione, prima della scadenza del termine massimo, sono del tutto utilizzabili allo scopo; nel caso da cui siamo partiti, del resto, il materiale raccolto era già servito alla pronuncia della sentenza di assoluzione.

Che l’improcedibilità non prevalga necessariamente sugli epiloghi liberatori più favorevoli all’imputato esce confermato dal seguente paradosso. Se l’attività processuale continuasse arrivando a compimento, in violazione del termine prescritto, la priorità del proscioglimento in rito non avrebbe alcun senso, dato che l’interesse devoluto alla sua tutela risulterebbe ormai sacrificato senza rimedio: non si doveva procedere al di là del periodo di tempo consentito dalla legge; nondimeno, questo è accaduto e l’imputato ha finito col subire l’eccessiva durata della vicenda giudiziaria, ossia proprio quanto il nostro istituto tende a prevenire. Sarebbe perciò assurdo dichiarare tardivamente l’improcedibilità, invece di statuire sul merito, qualora i risultati dell’accertamento giudiziale smentissero l’accusa²⁸.

Quest’assetto dei valori in gioco, rispettoso del *favor innocentiae*, dipende anche dalla circostanza che la figura di improcedibilità all’esame non implica la mancata attivazione o il ritrarsi di volontà punitive esterne, a salvaguardia delle quali sia erroneamente iniziato e proseguito il processo, bensì sanziona il perdurante esercizio della giurisdizione a causa d’un connotato intrinseco alla medesima: la progressione nel tempo. Naturale, allora, che l’attività avviatasi ai fini dell’accertamento del dovere di punire non abdichi a questo compito, ogni qual volta gli elementi acquisiti frattanto consentano di rispondere negativamente alla questione sulla colpevolezza dell’imputato. L’esito di improcedibilità non sarebbe giustificato, in tal caso, neppure dall’esigenza di approntare un precario giudicato sul rito in vista della possibile sopravvenienza d’una condizione che abiliti ad agire di nuovo. Il termine massimo prestabilito è ormai spirato e nulla di rilevante, tranne lo scorrere di altro tempo, può aggiungersi successivamente a questo fatto.

L’ordinamento processuale non ignora del tutto ipotesi in cui la declaratoria di improcedibilità cede il passo all’esigenza del *favor rei*. Si pensi alla presenza di un *bis in idem*. Questa situazione esige l’immediato proscioglimento in rito poiché il secondo

²⁸ Tratta la questione in tutti i suoi risvolti, analizzando il rapporto tra proscioglimento per difetto di una condizione di procedibilità ed esiti liberatori d’altro tipo, F. MORELLI, *Le formule di proscioglimento. Radici storiche e funzioni attuali*, Torino, 2014, p. 321 ss.

processo non andava iniziato al cospetto del precedente giudicato. In sede di annullamento senza rinvio, però, la Corte di cassazione non è tenuta a ordinare in ogni caso l'esecuzione della prima sentenza, come dovrebbe accadere se la prevalenza dell'improcedibilità non ammettesse deroga alcuna. L'art. 621 c.p.p. contempla infatti una vistosa eccezione, là dove impone al giudice di legittimità di dar seguito alla sentenza più vantaggiosa tra le due entrate in conflitto pratico, quand'anche si trattasse della decisione in origine preclusa dal divieto di procedere per il medesimo fatto nei confronti della stessa persona. È il segnale d'un temperamento nel rigore tipico della categoria, spiegabile col rilievo che il modo d'operare delle cause di improcedibilità non ha carattere universale, ma dipende dalla specifica struttura legale di ognuna di esse.

Forse una soluzione analoga a quella appena descritta possiamo trarre, per la peculiare fattispecie regolata dall'art. 344-*bis* c.p.p., argomentando sulla base del primo comma dell'art. 129 c.p.p. L'esito di improcedibilità vi compare per ultimo nell'elencazione delle formule liberatorie, a sottintendere che le restanti ragioni di proscioglimento siano da preferirsi. Se anche ritenessimo che la causa di improcedibilità temporale tolga al giudice la cognizione necessaria a decidere sul merito, non essendo fissate previsioni di segno contrario nell'art. 129 comma 2 c.p.p.²⁹, potremmo almeno considerare non precluso il potere residuale di far prevalere la sentenza di assoluzione emessa al termine del grado di giudizio precedente.

4. Il controverso rapporto tra improcedibilità e inammissibilità dell'impugnazione.

La fisionomia dell'istituto, così come sinora delineata, aiuta a mettere a fuoco l'altra questione spinosa cui abbiamo sopra accennato. Bisogna chiarire quali rapporti corrano tra la causa di improcedibilità d'ordine temporale e l'inammissibilità dell'impugnazione: se quest'ultima prevalga, quand'anche la relativa pronuncia dovesse intervenire a termini massimi ormai scaduti, oppure proprio la tardiva verifica del vizio giustifichi la priorità del proscioglimento dell'imputato a tutela della ragionevole durata processuale.

Evidente il vantaggio conseguito nel secondo caso dalla difesa, tenuta indenne dalla sentenza di condanna malgrado difettino i requisiti di validità dell'atto di impugnazione presentato contro di essa, al limite per manifesta infondatezza dei motivi alla base del ricorso di legittimità. Prevedibile lo schierarsi della giurisprudenza a conferma dell'indirizzo ormai consolidato, che ha sancito – con poche eccezioni – il primato delle cause di inammissibilità sull'esito liberatorio a norma dell'art. 129 c.p.p.³⁰: la temuta proliferazione di iniziative strumentali indurrà a trascurare l'esigenza di contenimento dei tempi del processo, visto che all'alto numero di impugnazioni si è soliti

²⁹ Sulla questione, in termini generali, cfr. L. SCOMPARIN, *Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale*, Torino, 2008, p. 75 ss.

³⁰ L'approdo che, al riguardo, ha messo da parte anche la distinzione tra cause originarie e sopravvenute di inammissibilità, si deve – come noto – a Cass, sez. un., 22 novembre 2000, De Luca, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1760.

ascrivere il rallentamento degli uffici giudiziari – e della Corte di cassazione in particolare – nella trattazione delle cause penali. Sembra dunque improbabile l’abbandono dell’orientamento che condiziona il potere di dichiarare la sussistenza d’una causa di non punibilità al previo instaurarsi di un valido rapporto giuridico processuale di impugnazione, cui sarebbe di ostacolo l’imperfezione dell’atto introduttivo ancorché rilevata fuori termine³¹.

Eppure non mancano le ragioni per un ripensamento di questa tesi, che tenga nel debito conto le singolari caratteristiche dell’improcedibilità temporale, giungendo quanto meno a ripristinare la distinzione – superata, come sappiamo, nel lungo travaglio giurisprudenziale – tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute.

Un solido argomento normativo nella direzione auspicata proviene dal terzo comma dell’art. 344-*bis* c.p.p. Vi si prevede la decorrenza della durata massima dei giudizi di impugnazione a partire dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la stesura e il deposito della motivazione della sentenza. La circostanza che il *dies a quo* non dipenda dal momento di presentazione dell’atto di impugnazione, ma risulti ancorato all’adempimento conclusivo di ciascun grado di giudizio, depone nel senso di mantenere dissociata la considerazione del tempo rilevante ai fini dell’improcedibilità dalla questione relativa alla validità dell’impulso dato dalle parti all’apertura dello stadio processuale ulteriore. In altre parole, conta il segmento cronologico nel corso del quale l’attività processuale comunque si sviluppa³², non importa se in modo regolare o viziato.

È quanto dire che l’improcedibilità tutela il diritto dell’imputato ad ottenere risposta entro termini ragionevoli sulla domanda introdotta con l’impugnazione, sia essa riguardata per il contenuto oppure soltanto in relazione alla forma dell’atto: anche la pronuncia che dovesse dichiarare l’inammissibilità di quest’ultimo va resa tempestivamente, al pari di qualunque altra. Le norme istitutive dei termini massimi fungono da altrettanti precetti rivolti al giudice affinché si esprima senza ritardo, fosse pure per negare l’esistenza di alcun dovere di decidere sull’oggetto devoluto alla sua cognizione. L’improcedibilità legata al trascorrere del tempo è infatti regola di purissima procedura, tale da rendere prioritaria la necessità per il giudice di astenersi dal provvedere anche rispetto alla questione circa l’efficacia propulsiva dell’atto di impugnazione.

La conclusione è coerente con l’idea che il principio della ragionevole durata processuale garantisca la persona accusata contro l’eventualità di giacere in paziente attesa d’un epilogo della vicenda giudiziaria procrastinato *sine die*. Mentre le tradizionali cause di improcedibilità rimandano a norme esterne l’identificazione della regola

³¹ Non ha tardato, infatti, a seguire questa linea ricostruttiva, Cass., sez. VII, 19 novembre 2021, n. 43883, Cusmà Piccione, *inedita*. Paventava una «eterogenesi dei fini» dell’istituto, F. MORELLI, *L’improcedibilità per decorso del tempo fa evaporare le impugnazioni ordinarie*, in *disCrimen*, 29 luglio 2021, p. 3, secondo cui, davanti alla ineluttabilità delle numerose “estinzioni” dei processi, le Corti d’appello e la stessa Corte di cassazione saranno inclini ad aumentare in modo esponenziale i casi di inammissibilità e di rigetto, quando ad impugnare sia l’imputato.

³² V. già in questo esatto ordine di idee, O. MAZZA, [Inammissibilità versus improcedibilità: nuovi scenari di diritto giurisprudenziale](#), in *disCrimen*, 2 gennaio 2022, p. 7.

giuridica da applicare, qui è il processo a riflettere su se stesso e a chiedersi fino a quando sia giusto che l'imputato ne debba tollerare il peso. Si comprende, allora, come il proscioglimento per eccessiva durata del giudizio assuma il significato – racchiuso nell'etimo del vocabolo – di autentica liberazione dell'individuo dall'onere del processo, considerato da questa genuina prospettiva alla stregua di fenomeno bensì giuridico, ma gravido in primo luogo di effetti materiali diretti su chi è costretto a sopportarne il carico³³; effetti che non dipendono dalla natura del provvedimento finale.

Sono motivi sufficienti – ci sembra – ad aprire una breccia nella linea interpretativa che ritiene preclusa l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. a fronte dell'inammissibilità dell'impugnazione, tendenza del resto già smentita in alcuni casi caratterizzati da qualche analogia con il nostro. Viene a tema – ad esempio – la remissione della querela, cui la Corte di cassazione riserva un trattamento a sé stente, nel novero delle cause di non punibilità, per il connotato peculiare della fattispecie, ossia l'attitudine ad «estinguere gli effetti della condizione di procedibilità già azionata»³⁴. Si pensi, ancora, all'eccezione enucleata per l'*abolitio criminis*, in base al rilievo che il principio della ragionevole durata processuale induca la prevalenza del proscioglimento immediato sulla declaratoria di inammissibilità, visto l'identico esito comunque ottenibile più tardi, in fase esecutiva, grazie al disposto dell'art. 673 c.p.p.³⁵. Sembra dunque contraddittorio negare lo stesso primato alla figura di improcedibilità che tende alla realizzazione di quel principio in termini assoluti, senza cioè comparare i diversi livelli conseguibili di economia processuale.

³³ Per questa impostazione, v. anche O. MAZZA, *Inammissibilità*, cit., p. 8.

³⁴ Cass., sez. un., 25 febbraio 2004, Chiasserini, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3141, richiamata nelle proprie argomentazioni sia da E.N. LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia"*, cit., p. 49, sia da O. MAZZA, *Inammissibilità*, cit., p. 9.

³⁵ Cass., sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, in *Cass. pen.*, 2002, p. 81.